



FNOMCeO

15 NOV. 2010

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 75

AGLI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Art. 22 e 25 Legge 4 novembre
2010, n. 183 - Età pensionabile
dei dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale - Certificati
di malattia

FNOMCEO 15/11/10
RGP.0010568 2010
CI. 01.09.01/1

Cari Presidenti,

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 2010 – Supplemento Ordinario n. 243 - è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante **“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”**.

Il provvedimento, che entra in vigore il 24 novembre 2010, tra l'altro all'art. 22 reca norme in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, **prevedendo il collocamento a riposo su iniziativa dell'interessato al compimento di 40 anni di servizio effettivo, con il limite del settantesimo anno di età. Nella fattispecie l'art. 22 dispone: “ 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».**

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in

aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010”.

Si evidenzia inoltre che altra disposizione di particolare rilevanza è quella contenuta nell'art. 25 che reca invece norme in materia di certificati di malattia e nella fattispecie recita “ 1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, **in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati**, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Come è noto l'art. 55 septies del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni prevede l'obbligo di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia. Si ricorda che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti.

La violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Invece, come chiarito dalla Circolare n. 2 del 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - il mancato utilizzo della modalità telematica non è specificatamente sanzionato per i medici liberi professionisti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

